



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 25/11/2021

Memoria in merito all'A.S. 2448 (Legge di Bilancio per il 2022)

5° Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato

Alla c.a. del Presidente Sen. Daniele Pesco e dei Senatori Membri

Stimatissimi,

ferma restando la difficile situazione economica per imprese e lavoratori autonomi, in particolare per gli oltre 450 mila professionisti che fanno riferimento alla Legge n.4/2013 e che versano contributi previdenziali nella Gestione separata INPS unica gestione in attivo dell'Ente pubblico previdenziale, ai quali si auspica che la Legge di Bilancio possa dare un supporto concreto. La presente, anche per evitare ripetizioni sull'articolato già oggetto di varie audizioni, verterà principalmente sulle tematiche fiscali relative alla riduzione della pressione fiscale ed ai bonus edilizi, oltre a fornire indicazioni di possibili modifiche o implementazioni, volte alla semplificazione e alla tutela del contribuente e soprattutto senza oneri a carico dello Stato.

Nella Legge di Bilancio trovano ampio spazio interventi in ambito fiscale, in particolare in tema di rimodulazione dell'IRPEF e dell'IRAP attesa da tempo dai contribuenti e che aprono il percorso ambizioso di una quanto mai necessaria e non più rinviabile Riforma fiscale.

Riduzione pressione fiscale tra cuneo fiscale, IRAP e IRPEF

Gli 8 miliardi di risorse finanziarie destinate a tale intervento, non sono sufficienti per apportare una sensibile riduzione di una pressione fiscale sul lavoro tra le più alte in Europa. Si sarebbe preferito sicuramente un maggior impegno finanziario, anche riducendo interventi sui bonus a pioggia, sulle spese fiscali (c.d. tax expenditures) e tagliando i costi burocratici della Pubblica Amministrazione. Pertanto è **auspicato un intervento concentrato alla riduzione delle imposte sul lavoro IRPEF ed IRAP per potere avere un riscontro tangibile da parte del contribuente.**

Intervento sull'IRPEF, a tutela di famiglie e redditi da lavoro dipendente ed autonomo

Si ritiene che la rimodulazione dell'IRPEF sia il caposaldo di una più ampia Riforma del sistema fiscale. Attraverso la sua riduzione, si eviterebbero interventi settoriali (es. cuneo fiscale che altro non è che IRPEF) che rischierebbero di creare discriminazioni tra i vari produttori di reddito e, con la rimodulazione dell'IRPEF abbinata ad una no tax area eventualmente parametrata ai componenti minori del nucleo familiare, si attuerebbe contestualmente la tutela delle famiglie nonché di tutti i contribuenti, siano essi produttori di reddito da lavoro dipendente o autonomo. Per una Riforma dell'IRPEF che abbia effetti positivi sul Paese occorre determinazione, in particolare è necessaria una riduzione dell'aliquota dello scaglione da 28.001 fino a 55.000 euro, attualmente del 38%, ma dovrebbe essere rivista in virtù, non solo di recupero di gettito, ma anche di equità quella dai 75.000 euro in su, che potrebbe passare per i redditi superiori ai 200.000 euro al 45%, come già in altri Paesi europei.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Intervento sull'IRAP, riduzione pressione fiscale e semplificazione

Cancellare un'imposta che ha nella base imponibile il costo del lavoro, ancorché ridotto negli anni, ed il costo dei finanziamenti per investimenti, sarebbe solo un atto di civiltà. Comprendendo però la necessità di affrontare gradualmente tale intervento, a causa delle scarse risorse finanziarie, si ritiene non più rinviabile l'annullamento per le micro imprese ed i professionisti e di accorpamento, con riduzione, all' IRES per gli enti e società di capitale (IRES che gradualmente dal 2008 in poi è stata ridotta di nove punti passando dal 33 al 24%). Con tale intervento, oltre alla riduzione della pressione fiscale si semplificherebbero le dichiarazioni dei redditi di imprese e lavoratori autonomi che non dovrebbero più rideterminare un imponibile specifico per l'applicazione dell'IRAP.

Altro tema estremamente importante ma su cui è necessario porre massima attenzione solo le proroghe e gli interventi sui bonus in ambito edilizio

Al di là di individuare una percentuale di incentivo di carattere strutturale e stabile per gli interventi edilizi volti alla tutela dell'ambiente e della sicurezza. Bisogna riflettere sul continuo utilizzo di bonus e detrazioni, che costringono il legislatore a continui interventi per arginare le truffe e trovare copertura finanziaria, creando situazioni di blocco nonché di estrema difficoltà nella gestione degli investimenti su immobili. Occorre inoltre ridurre il peso burocratico sui bonus, evitando, ad esempio, costosi controlli formali sui documenti che, se le banche dati digitali della P.A. fossero interoperabili, sarebbero superabili con un semplice controllo diretto dei documenti inviati alle varie piattaforme digitali. I bonus denotano un problema relativo alle frodi la cui prevenzione è necessaria, ma non a scapito dei contribuenti e delle imprese corrette, come invece è avvenuto con l'emanazione del decreto antifrode (d.l.157/2021) con effetti retroattivi e con complicazioni burocratiche che di fatto vanificano i bonus sugli interventi edilizi minori. Circa tale ultimo intervento normativo si è evidenziato alla Commissione Finanze del Senato che i costi derivanti dall'introduzione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute, penalizzano soprattutto i piccoli interventi edili e/o di sostituzione caldaie che possono dare origine al bonus in capo al committente del 50 o 65%, pertanto inserire un limite di spesa entro il quale non si applichino le norme sarebbe un aiuto ai piccoli contribuenti e non certo alle opere da cui possono derivare le frodi che giustamente devono essere combattute, ma non a scapito dei cittadini e delle piccole imprese corrette. Per queste tipologie di operazioni l'insieme di obblighi introdotti dal decreto-legge n. 157/2021 finiranno per scoraggiare i contribuenti bloccando, in massima parte, quei segnali di ripresa che il settore delle costruzioni e il suo indotto avevano fatto registrare a partire dai primi mesi dell'anno anche per le imprese di minori dimensioni. Inoltre l'effetto retroattivo delle nuove misure, in contrasto da quanto normato dalla Legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), creerà ingenti danni perciò è necessario posticiparne l'entrata in vigore al 2022. Si ribadisce pertanto che è necessaria una revisione di tutti i bonus ed una maggiore stabilità normativa.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Proposte di interventi di semplificazione e tutela del contribuente senza oneri a carico dello Stato e per il recupero di risorse per la riduzione della pressione fiscale

Una proposta immediata per le famiglie in tema di IRPEF: la compensazione dei crediti/debiti IRPEF nell'ambito dei componenti il nucleo familiare.

Ci sono proposte che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani e che costano poco più di zero. Per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali di un coniuge con i debiti dell'altro coniuge (anche fuori dall'utilizzo del modello 730 congiunto), ma anche allargando questa possibilità agli altri componenti del nucleo familiare. Una sorta di *consolidato fiscale familiare*, compensando debiti e crediti fiscali di un dato periodo di imposta e determinate fonti di reddito. Se genitori e figli, nonni e nipoti, vivono una situazione di convivenza, non è giusto, ad esempio, che i figli debbano attendere un rimborso o riportare in avanti un credito, quando per la stessa annualità i genitori anticipano imposte. Il consolidato di famiglia, ovviamente su opzione temporalmente vincolante e con determinate regole, potrebbe essere un'idea utile a non far uscire imposte dalla famiglia, quando i debiti ed i crediti si potessero compensare. Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria, peraltro minima o neutra in quanto non c'è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l'anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il mancato incasso immediato dei debiti fiscali, vanno altresì considerati il risparmio per interessi e per costi di gestione che lo Stato non pagherebbe sui rimborsi.

Un modo per reperire risorse dall'azione di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria

Si potrebbe prevedere **un contributo a regime, da applicarsi agli accertamenti definitivi**, calcolato sulla base degli imponibili evasi dalle persone fisiche e giuridiche. Una somma da riscuotere con le imposte e le sanzioni, da calcolarsi ad esempio su uno schema simile al seguente: sino a 2.000,00 euro di maggior imponibile contributo di euro **100** - da 2001 a 5.000 contr. di **200** - da 5.001 a 10.000 contr. di **400** - da 10.001 a 20.000 - contr. di **600** - da 20.001 a 30.000 contr. di **800** - da 30.001 a 50.000 contr. di **1.000** e poi a seguire con ulteriori fasce di maggior imponibile accertato e di contributo.

In un periodo di crisi così profonda è tempo che chi ha evaso, oltre al pagamento delle imposte e delle sanzioni, provveda direttamente a contribuire al finanziamento della riduzione della pressione fiscale. Sarebbe un atto di giustizia e di equità nei confronti dei contribuenti corretti; non pensiamo certamente che possa essere esaustivo di tutti gli interventi finanziari necessari, ma sarebbe un bel segnale per il Paese ed un ulteriore monito per gli evasori.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

proposte di interventi senza oneri a tutela del contribuente e con proposte emendative.

COMPENSAZIONI Semplificazione e modifiche volte al contrasto delle indebite compensazioni fiscali

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI

“Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione, possono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.”

Motivazione:

Oltre agli investimenti effettuati dalle imprese o a tipologie di attività che per loro natura producono un credito di imposta, gli istituti dello split payment e del reverse charge, che hanno sicuramente ottenuto effetti positivi nell’ambito della lotta all’evasione dell’IVA, hanno però prodotto problemi di liquidità alle imprese con la creazione di importanti crediti, problemi che potrebbero essere superati se fosse consentita una più elastica gestione dei propri crediti erariali. Per porre un argine al fenomeno delle truffe sulle compensazioni dei crediti, si sono continuati ad introdurre nuovi parametri volti al controllo di questo istituto, così da limitarne gli effetti negativi. Ciò dimostra di fatto il fallimento del visto di conformità (che oltretutto rappresenta un ulteriore costo per le imprese), in luogo del quale si potrebbe prevedere la comunicazione telematica preventiva all’Agenzia delle Entrate del credito che si andrà a compensare. L’Agenzia conoscerebbe in anticipo l’importo del credito, la tipologia dell’attività svolta dal titolare del credito, potrebbe, ante e non post, bloccare l’operazione per richiedere eventuali chiarimenti o svolgere accertamenti. I contribuenti corretti non sarebbero costretti a pagare un certificatore per compensare un loro legittimo credito ed i disonesti avrebbero difficoltà ad inviare loro stessi una comunicazione di compensazione evidentemente anomala.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

ATTI TELEMATICI CCIAA Semplificazione senza oneri a carico dello stato

Semplificazione deposito atti telematici presso il Registro Imprese

Apportare alla Legge 24 novembre 2000, n. 340 articolo 31 le seguenti modifiche al comma 2 – quater

dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , prosegue nella versione originaria

al comma 2 – quinquies

dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , prosegue nella versione originaria

Motivazione:

Semplificazione nei rapporti P.A. ed intermediari abilitati. Semplificare il deposito degli atti da parte delle imprese. Nella gestione degli atti e dei documenti viene agevolata la presentazione alla CCIAA da parte dell'impresa che si potrà avvalere degli intermediari abilitati, delegandoli con apposita procura. L'emendamento non rappresenta alcuna spesa a carico dello Stato.

Rafforzamento LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Le parti indicate in rosso rappresentano gli interventi di modifica e rafforzamento

Art. 1 (Principi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e **possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali ed esclusivamente per esigenze di interesse generale non rinviabili, di cui si deve fornire esauriva motivazione. La derogabilità è tassativamente vietata circa la retroattività delle norme, fatti salvi casi eccezionali a tutela dell'interesse del contribuente.**

Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. **Sono comunque applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art.63 del D.P.R. 29/09/1973 n.600.**



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Motivazione:

Si ritiene necessario un rafforzamento dello Statuto dei diritti del contribuente, al fine di fornire garanzie certe di stabilità normativa con il divieto inderogabile della retroattività e di chiarimento del diritto di assistenza e rappresentanza in caso di verifica fiscale non solo presso gli Uffici finanziari, ma anche presso la sede dell'attività.

Ringraziando dell'attenzione si resta a disposizione per ogni approfondimento in merito e si porgono deferenti ossequi.

Riccardo Alemanno

Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi e dell'Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni

Giuseppe Zambon

Vice Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi e Segretario generale dell'Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni